

STATUTO

- 23 ottobre 2019 -

Lo Statuto di Unindustria è entrato in vigore il 1° gennaio 2011 (progetto di fusione).

E' stato modificato:

- il 26 giugno 2012
- il 6 dicembre 2013 (integrazione progetto di fusione e cambio denominazione)
- il 29 settembre 2015
- il 23 ottobre 2019

Indice

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI	4
Art. 1 - Vision e mission	4
Art. 2 - Attività istituzionali e ruoli organizzativi	5
TITOLO II - SOCI	5
Art. 3 – Perimetro della rappresentanza	5
Art. 4 – Ammissione e durata	7
Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci	7
Art. 6 – Contributi associativi.....	9
Art. 7 – Sanzioni	9
Art. 8 – Risoluzione del rapporto associativo	10
TITOLO III – GOVERNANCE.....	11
Art. 9 - Organi e Componenti.....	11
Art. 10 – Disposizioni generali sulle cariche	12
CAPO A – ORGANI	13
Art. 11 – Assemblea	13
Art. 12 – Consiglio Generale	15
Art. 13 – Consiglio di Presidenza.....	18

Art. 14 - Presidente	19
Art. 15 - Commissione di designazione.....	21
Art. 16 - Tesoriere	22
Art. 17 - Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi	22
Art. 18 - Organi di controllo	23
CAPO B – Componenti	23
Art. 19 - Piccola Industria.....	23
Art. 20 - Giovani Imprenditori.....	24
Art. 21 - Aree territoriali	24
Art. 22 – Aree comprensoriali.....	26
Art. 23 - Sezioni di categoria	27
TITOLO IV – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO.....	28
Art. 24 - Direttore Generale.....	28
Art. 25 - Fondo comune	29
Art. 26 - Conto economico preventivo e Bilancio consuntivo	29
Art. 27 - Modificazioni statutarie e scioglimento	30
Art. 28 - Norma generale	30
NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE	31

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Vision e mission

L' "Unione degli Industriali e delle imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo", ovvero "Unindustria", con durata illimitata, ha nella circoscrizione territoriale del Lazio almeno 5 sedi associative: a Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo.

La sede legale è a Roma.

Unindustria aderisce alla Confindustria come Associato effettivo ossia come Associazione di territorio di perimetro regionale, partecipa al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.

E' autonoma e indipendente. Orienta e ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi che costituisce parte integrante del presente Statuto; impegna i Soci alla sua osservanza.

Adotta il logo di Confindustria e gli altri segni distintivi abbinandoli alla propria denominazione, assumendo, così, il ruolo di componente territoriale regionale policentrica del sistema della rappresentanza delle imprese, quale definito dallo Statuto di Confindustria medesima. In ragione della predetta appartenenza, l'Associazione acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per se stessa e per i propri Soci.

Unindustria esprime la sua *mission* principalmente attraverso il perseguimento di questi obiettivi:

1. rappresentare e tutelare le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione imprenditoriale nella evoluzione culturale, economica e produttiva, nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali a livello regionale, sub-regionale e comunale impegnandosi al rispetto dei ruoli organizzativi di Confindustria e dell'intero Sistema confederale;
2. promuovere, nella società e particolarmente presso gli imprenditori, coscienza dei valori sociali e civili, cultura d'impresa e di mercato nel contesto di una libera società in sviluppo, assicurando solida identità e diffuso senso di appartenenza al sistema associativo;
3. favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali sull'intero territorio regionale di propria competenza, anche ricercando forme di collaborazione con le istituzioni e le organizzazioni economiche, politiche e sociali al fine di perseguire in comune più vaste finalità di progresso;
4. dare rilevanza pubblica alla propria posizione in merito ai problemi che direttamente e indirettamente interessano le imprese associate e favorire l'informazione, la conoscenza e la cultura come strumento di progresso;
5. erogare efficienti servizi, sia di interesse generale e trasversale che su specifiche

tematiche.

Art. 2 - Attività istituzionali e ruoli organizzativi

L'Associazione, nel rispetto del ruolo e delle prestazioni ad essa attribuite nell'ambito del Sistema Confindustria, è impegnata a:

1. valorizzare la propria capacità di comporre istanze e interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise con le Associazioni di Confindustria, specie quelle del sistema settoriale, per le quali è sede organizzativa di raccordo, assistendo e tutelando le imprese aderenti produttrici di beni e/o di servizi sul piano economico, sindacale e in ogni settore di interesse, anche stipulando, nei limiti delle proprie competenze, accordi di carattere generale;
2. sostenere i processi decisionali attraverso una partecipazione ampia e unitaria di tutte le espressioni organizzative del sistema associativo, provvedendo alla designazione e alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni e organizzazioni in genere in cui la rappresentanza sia richiesta, promuovendo altresì la nomina ove tale rappresentanza sia ritenuta necessaria o utile;
3. provvedere alla informazione, alla consulenza e alla assistenza degli associati relativamente ai problemi generali e speciali della imprenditorialità e delle aziende e predisporre servizi strategici e innovativi, di elevato standard qualitativo, sulla base delle esigenze emergenti, anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e *partnership* con enti esterni;
4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno coordinando e promuovendo sinergie ed integrazioni tra le diverse componenti trasversali, settoriali e territoriali presenti al proprio interno;
5. organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su problemi di interesse generale;
6. assicurare sostegno a un sistema di relazioni moderne tra mondo imprenditoriale e sistema creditizio e finanziario; supporto all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione dell'attrattività del sistema Paese e, specificatamente, del Lazio; accompagnamento all'evoluzione tecnologica, implementazione del tasso di innovazione e apertura al mercato digitale globale; sviluppo della formazione dei vertici associativi e del capitale umano dell'Associazione e culturale delle imprese.

L'Associazione non ha fini di lucro. Può tuttavia promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II - SOCI

Art. 3 - Perimetro della rappresentanza

Soci del sistema associativo di Confindustria, attraverso l'adesione a Unindustria, sono le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi - rappresentative di diversi settori merceologici ed aree di attività, di ogni dimensione ed assetto societario e proprietario - con una organizzazione complessa e che:

- siano costituite con riferimento ad una delle forme giuridiche previste dall'ordinamento generale;
- diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati a integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'organizzazione di appartenenza, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi;
- dispongano di una adeguata struttura organizzativa e/o evidenzino un sufficiente potenziale di crescita.

Al fine di garantire la simmetria della rappresentanza associativa rispetto al perimetro nazionale e per uniformare le modalità di accesso e partecipazione al sistema associativo delle diverse tipologie di imprese, possono aderire a Unindustria tre distinte categorie di Soci:

1. Soci effettivi, con pieni diritti e doveri associativi: vi rientrano le imprese di cui al comma I del presente articolo che dispongano di una Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria, nonché quelle imprese il cui rapporto contributivo con il sistema associativo sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale o sia già previsto nella Delibera contributiva;
2. Soci ordinari di territorio, con pieni doveri ma diritti di elettorato passivo delimitati secondo le previsioni del Regolamento di attuazione: vi rientrano le imprese di cui al comma I del presente articolo che non abbiano una corrispondente Associazione nazionale aderente a Confindustria;
3. Soci aggregati, con limitati e specifici diritti e doveri: vi rientrano le imprese che presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quelle di cui ai due precedenti alinea. Vi sono inoltre inclusi i consorzi di produzione di beni e/o servizi, composti da imprese di cui ai precedenti punti.

Il numero dei Soci aggregati non deve snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

Aderiscono dunque in qualità di Soci effettivi:

- a) le imprese, con sede legale nell'ambito del territorio regionale del Lazio, nonché le imprese con sede legale diversa, che abbiano comunque su questo territorio propri stabilimenti, cantieri, unità locali e/o attività sussidiarie di filiale, deposito o di qualsiasi altro tipo, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale;
- b) le imprese, sempre con sede legale o altre unità locali in tale territorio, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione, incluse le società con rilevante partecipazione pubblica al capitale, purché svolgano attività ispirata alle regole del mercato e ai principi di integrità e autonomia, non condizionata da conflitti di interessi con gli scopi perseguiti dall'Associazione;

- c) le imprese artigiane e cooperative, queste ultime con l'osservanza delle disposizioni confederali in merito al loro ingresso;
- d) le imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi o Soci ordinari di territorio non possono essere associate in qualità di Soci aggregati.

Inoltre, Ance Lazio Urcel partecipa secondo le modalità di rappresentanza organizzativa e di partecipazione agli Organi associativi previste dal vigente protocollo Confindustria-ANCE del 1992 e dalle ulteriori intese a livello nazionale, nonché in base a specifico accordo di collegamento organizzativo.

Tutti i Soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione e nell'analogo Registro nazionale tenuto da Confindustria. Entrambi i registri, soggetti a periodico aggiornamento, certificano ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza dell'impresa al Sistema associativo confederale.

Art. 4 - Ammissione e durata

La domanda di ammissione a Socio, redatta su appositi moduli, deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e deve contenere la dichiarazione di accettare le norme del presente Statuto, del Codice etico e dei valori associativi, di impegnarsi al pagamento dei contributi che verranno deliberati a norma dello stesso Statuto, di osservare la disciplina sociale, nonché tutte le disposizioni e norme che fossero regolarmente deliberate dagli Organi associativi.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione delibera il Consiglio di Presidenza.

Modalità di istruttoria, procedura di ammissione delle domande, pubblicità dell'avvenuta adesione, appello in caso di pronuncia negativa sono disciplinati dal Regolamento di attuazione e, nel caso, da apposita normativa deliberata dal Consiglio di Presidenza.

Il rapporto associativo decorre dalla data di deliberazione dell'avvenuto accoglimento della domanda di ammissione e dura fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Tale rapporto si intende tacitamente rinnovato, con decorrenza dal successivo 1° gennaio, di anno in anno, salvo non intervenga atto formale di dimissioni, da effettuare con lettera raccomandata entro e non oltre il 30 giugno per l'interruzione del rapporto associativo relativo all'anno successivo.

Il mutamento della forma giuridica, della ragione sociale e della proprietà dell'impresa associata, anche a seguito di processo di fusione per incorporazione, non determina la cessazione del vincolo di adesione.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci effettivi hanno diritto di ricevere rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza nonché tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio derivanti dall'appartenenza al sistema confederale; partecipazione ed intervento in Assemblea; elettorato attivo e passivo per tutti gli organi associativi, secondo gli obblighi statutari, nel rispetto dei requisiti aziendali e personali prescritti nell'assunzione delle diverse

cariche associative.

Per i Soci ordinari di territorio restano esclusi l'elettorato passivo limitatamente alle cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione, nonché l'assunzione di cariche/incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.

Per i Soci aggregati, invece, è ammessa la possibilità di partecipazione e intervento in Assemblea e nel Consiglio Generale con esclusione dell'elettorato attivo e passivo in Assemblea e nel Consiglio Generale, ma con possibilità di partecipazione e intervento con elettorato attivo negli organi delle articolazioni interne delle Componenti. E' altresì esclusa ogni prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico.

Ai Soci dimissionari è inibito il diritto di elettorato passivo.

Tutti i Soci hanno titolo a partecipare alle attività dell'Associazione sull'intero territorio regionale, ovunque lo ritengano d'interesse, indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa.

Ciascun Socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al Sistema Confindustria, nonché di utilizzare il logo confederale secondo quanto prevede il Regolamento di attuazione.

L'adesione all'Associazione in qualità di Socio comporta l'assunzione dei seguenti doveri:

1. osservare le regole – Statuto e normativa associativa - e ottemperare ai comportamenti – Codice etico e dei valori associativi, delibere degli organi direttivi e di controllo - che derivano dal rapporto associativo e dalla partecipazione al sistema confederale;
2. versare i contributi, nelle quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
3. partecipare attivamente alla vita associativa - con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli organi associativi di cui si è stati chiamati a far parte – anche proponendo l'attivazione di nuovi servizi associativi ovvero eventi di particolare rifrazione esterna a supporto dell'immagine e della legittimazione associativa;
4. non assumere iniziative di comunicazione esterna di impatto trasversale sugli interessi rappresentati dall'Associazione di appartenenza – ovvero da altra componente del sistema - senza un preventivo coordinamento con la stessa; costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
5. fornire ogni dato documentale/conoscitivo/informativo necessario all'aggiornamento del Registro delle imprese e, comunque, utile per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopi associativi;
6. solo per i Soci effettivi e gli ordinari di territorio: non aderire ad Associazioni che facciano parte di organizzazioni ritenute nella fattispecie concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi. La valutazione della natura concorrenziale nel caso concreto sarà rimessa al Consiglio di Presidenza previo confronto, per situazioni di particolare rilevanza, con il Vice Presidente confederale con delega all'organizzazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative apicali nelle predette organizzazioni concorrenti in rappresentanza di aziende che dovrebbero

appartenere al perimetro associativo confindustriale; non si determina alcuna incompatibilità, invece, nel caso in cui dette cariche associative facciano capo a imprese che richiedano appartenenze associative diverse da quella confindustriale.

Nel caso di imprese multilocalizzate o facenti parte di un medesimo gruppo imprenditoriale o facenti capo a uno stesso imprenditore sussiste l'obbligo di aderire all'Associazione per tutte le sedi presenti nell'ambito del territorio regionale su cui è competente l'Associazione, purché siano in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dal presente Statuto.

Art. 6 - Contributi associativi

I Soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione un contributo associativo annuo secondo misure e modalità di riscossione determinate dal Consiglio Generale e approvate dalla Assemblea.

Per i Soci che aderiscono in corso d'anno, il contributo viene determinato secondo i mesi di effettiva adesione.

I contributi associativi riscossi dall'Associazione, a norma del comma precedente, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Per i Soci aggregati, le modalità contributive sono definite all'atto della adesione all'Associazione secondo quanto previsto da Delibera contributiva, regolamento e/o convenzione.

Art. 7 - Sanzioni

I Soci e/o i loro rappresentanti che si rendano inadempienti rispetto agli obblighi che derivano dal presente Statuto, dalle disposizioni attuative e regolamentari, dal Codice etico e carta dei valori associativi e dalle deliberazioni degli Organi associativi sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
- b) sospensione dell'impresa associata:
 - deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di dodici mesi, con permanenza degli obblighi contributivi del Socio e facoltà dell'Associazione di agire secondo legge per il recupero.
 - in caso di morosità contributiva, operata d'ufficio a conclusione del secondo anno solare di inadempienza, anche con conseguente decadenza automatica dei rappresentanti dell'impresa da ogni eventuale carica associativa o incarico di rappresentanza esterna ricoperto.

L'elenco dei Soci sospesi per morosità è soggetto a ratifica nella prima riunione di Consiglio di Presidenza dell'anno.

- c) decadenza dagli organi associativi:
 - in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, le ripetute assenze o il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in

particolare mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante e, per le cariche di Consiglio di Presidenza, perdita del completo inquadramento;

- deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta;
- d) espulsione dell'impresa associata:
- deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di grave e/o ripetuta violazione degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile;
 - deliberata dal Consiglio di Presidenza in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni con cancellazione d'ufficio dell'impresa morosa e conseguente azione di recupero dei contributi dovuti, salvo casi - validati dallo stesso Organo - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari.

Le spese sostenute per il recupero delle quote scadute e non versate sono a carico delle imprese associate morose;

- e) radiazione del rappresentante in Associazione: anch'essa deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda, sollecitandola a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

In ogni caso, avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio Generale, è data facoltà di ricorso ai Probiviri, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento applicato; il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 8 - Risoluzione del rapporto associativo

Il Socio può recedere:

- a) per atto volontario di dimissioni comunicato secondo le modalità ed i termini temporali stabiliti dall'art.4;
- b) per voto contrario a modifiche statutarie, come previsto all'art.27.

La qualità di Socio si perde:

1. per risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione, per infrazioni del Codice etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo, già accertata dai Probiviri e senza ricorso agli stessi, mediante delibera del Consiglio di Presidenza, su proposta del Vice Presidente con delega all'organizzazione con cessazione immediata di tutti i diritti e doveri, ma permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso;
2. per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato. Dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo;
3. per cessazione dell'attività d'impresa esercitata nell'ambito territoriale regionale, con decorrenza dalla data di notifica all'Associazione;
4. per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale

- il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura;
- 5. per il venir meno dei requisiti di idoneità richiesti per l'ammissione;
- 6. per espulsione, in conseguenza dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 7, lett. d), del presente Statuto.

La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Nei diversi casi di risoluzione del rapporto associativo, l'impresa è tenuta al pagamento dei contributi associativi per il restante periodo di durata del rapporto associativo.

Nei casi di recesso dal rapporto associativo, il Socio perde - con effetto immediato dalla data di presentazione delle dimissioni - il diritto all'elettorato passivo e i suoi rappresentanti decadono automaticamente da eventuali cariche associative o incarichi di rappresentanza esterna ricoperti per conto dell'Associazione.

Nei casi di perdita della qualità di Socio, la cessazione del rapporto associativo ha efficacia immediata.

Con la cessazione del rapporto associativo, le persone fisiche che, in virtù del rapporto associativo dell'impresa, avevano assunto incarichi di rappresentanza esterna ovvero cariche associative all'interno dell'Associazione e del Sistema confederale, perdono automaticamente il titolo a ricoprirli.

TITOLO III – GOVERNANCE

Art. 9 - Organi e Componenti

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi;
- g) i Proviviri;
- h) i Revisori contabili.

Sono Componenti:

- a) il Comitato Piccola Industria;
- b) il Gruppo Giovani Imprenditori;
- c) le Aree territoriali;
- d) le Aree comprensoriali;
- e) le Sezioni di categoria.

Il Presidente Piccola Industria e il Presidente Giovani Imprenditori sono Vice Presidenti

di diritto.

Il Presidente, i Presidenti di Area territoriale e quelli di Area comprensoriale si rinnovano negli anni pari alla loro scadenza quadriennale, mentre i Vice Presidenti alla loro scadenza biennale. In ogni caso, queste cariche si rinnovano in anni diversi da quelli di elezione del Consiglio Generale, del Tesoriere, dei Probiviri e dei Revisori contabili.

Art. 10 – Disposizioni generali sulle cariche

Tutte le cariche sociali sono riservate a esponenti che siano effettivamente rappresentanti di imprese associate con posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, ossia: titolare, legale rappresentante da Registro imprese dell'Associazione, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia, Membro del CdA o Direttore Generale, nonché amministratore, institore e dirigente di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale.

Fanno eccezione le cariche relative agli Organi di controllo di cui all'art.18 del presente Statuto e del Gruppo Giovani Imprenditori, secondo quanto prevede apposito Regolamento.

Le imprese che fanno capo a esponenti che si candidino o che vengano proposti a incarichi associativi devono avere regolarità contributiva per gli anni precedenti e per l'anno in corso.

Per l'accesso alle cariche del Consiglio di Presidenza dell'Associazione è richiesta, laddove applicabile, l'adesione dell'impresa alle componenti territoriali e di categoria del sistema confederale di riferimento.

Coloro che si candidano alla carica di Presidente dell'Associazione, Presidente delle Componenti Piccola Industria e Giovani Imprenditori, Presidente delle Sezioni di categoria devono rispondere ai seguenti requisiti:

- aver esercitato la rappresentanza di un'azienda associata rispettivamente da almeno tre anni, due anni o un anno;
- aver ricoperto almeno un altro incarico in Associazione o nel Sistema confederale;
- al momento della candidatura, la propria azienda di appartenenza essere iscritta all'Associazione da almeno un anno.

Coloro che sono proposti alla carica di Presidente di Area territoriale o di Area comprensoriale devono aver ricoperto almeno un altro incarico in Associazione o nel Sistema confederale e la loro azienda di appartenenza risultare iscritta all'Associazione da almeno un anno.

Cause ostative all'assunzione e all'esercizio delle cariche associative sono le situazioni giudiziarie, personali e professionali, rilevanti ai fini del rispetto dei contenuti del Codice etico e dei valori associativi, nonché l'incompatibilità tra cariche associative e cariche o incarichi di contenuto politico, come da Regolamento di attuazione del presente Statuto e/o apposita normativa confederale.

Nel corso dell'intero periodo di mandato, coloro che rivestono cariche sono tenuti ad assicurare il regolare pagamento dei contributi associativi dell'anno in corso, secondo i

termini indicati nella Delibera contributiva dell'Associazione, e a uniformarsi ai comportamenti previsti dal Codice etico e dei valori associativi.

La presentazione di dimissioni dal rapporto associativo da parte del Socio o la comunicazione della sospensione per morosità sono causa di decadenza automatica e con effetto immediato dei suoi rappresentanti da ogni carica associativa o da incarico di rappresentanza esterna, ove eletti o nominati.

Per la specifica identificazione delle piccole e medie imprese, ai fini della rappresentanza in Consiglio Generale di cui all'art. 12 lettera h), si assumono a riferimento i parametri europei.

Tutte le cariche sociali sono esercitate esclusivamente a titolo gratuito.

Le cariche di Proboviro e di Revisore contabile sono incompatibili con ogni altra carica dell'Associazione.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Gli eletti in sostituzione di coloro che sono cessati dalla carica prima del termine durano in carica fino alla data di scadenza originariamente prevista.

Coloro che assumono le cariche associative precisate nel Regolamento di attuazione sono tenuti ad assicurare la partecipazione, pena la decadenza automatica dall'incarico ricoperto, se non intervengono alle riunioni statutarie per quattro volte consecutive nel corso del mandato, salvo il caso di assenza certificata per prolungata malattia. La decadenza è automatica, viene constatata nella prima riunione successiva utile rispetto al periodo in esame, si riflette anche sulla carica principale o sulle derivate.

I casi di cumulabilità e di compatibilità delle cariche seguono la disciplina stabilita dal Regolamento di attuazione e dallo Statuto di Confindustria.

Allo scopo di consentire al maggior numero di Soci di partecipare attivamente alla vita associativa sono raccomandate la rotazione delle cariche, l'esercizio dell'opzione fra le cariche ricoperte nel caso di cumulo su uno stesso rappresentante e la parità di genere.

In ogni caso nessun Socio potrà essere presente in un medesimo Organo con più di un rappresentante allo stesso titolo, salvo nel caso tale eccezione sia espressamente prevista.

Le cariche esercitate a qualunque titolo negli Organi associativi hanno una durata di permanenza massima non superiore a dodici anni consecutivi, tranne che per Proboviri, Revisori e Sezioni di categoria.

CAPO A - ORGANI

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutte le imprese associate - Soci effettivi, Soci ordinari di territorio e Soci aggregati - in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi.

In mancanza di tali requisiti e ove non ricorrano eventuali provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 7, la partecipazione all'Assemblea è comunque ammessa, con l'esclusione di esercizio di voto ed intervento.

All'Assemblea hanno inoltre diritto di partecipare come invitati coloro che rivestono cariche elettive in Associazione, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale.

Nell'Assemblea ciascun Socio deve essere rappresentato dal suo legale rappresentante o da persona appositamente delegata.

Per le modalità di calcolo si applica il seguente criterio:

- fino all'ammontare del contributo annuo minimo: n. 5 voti;
- per la quota eccedente l'ammontare del contributo annuo minimo e fino a 10 volte lo stesso: oltre ai voti precedenti n. 1 voto ogni $1/4$ del contributo annuo minimo o frazione di esso superiore a $1/8$;
- per l'ulteriore quota eccedente e fino a 40 volte l'ammontare del contributo annuo minimo: ancora n. 1 voto ogni $1/3$ del contributo annuo minimo o frazione di esso superiore ad $1/6$;
- per l'ulteriore quota eccedente e fino a 90 volte l'ammontare del contributo annuo minimo: ancora n. 1 voto ogni $1/2$ del contributo annuo minimo o frazione di esso superiore a $1/4$;
- per la quota ulteriormente eccedente: ancora n. 1 voto ogni $3/4$ del contributo annuo minimo o frazione di esso superiore a $3/8$.

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria due volte all'anno, di norma entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare, oltre che per l'elezione del Presidente, della Squadra di Presidenza, degli Organi di controllo, secondo la scadenza dei loro rispettivi mandati, per modificazioni statutarie;
- b) in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta il Consiglio Generale, ovvero il Consiglio di Presidenza, o un numero di Soci che dispongano di almeno un quinto dei voti spettanti al totale delle imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi; o, ancora, i Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate.

Le disposizioni relative a delega, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

L'Assemblea:

- a) approva, negli anni pari e alla scadenza quadriennale del Presidente dell'Associazione, gli indirizzi generali ed il programma di attività per il quadriennio proposti dal Presidente designato e, contestualmente, elegge il Presidente, almeno sette Vice Presidenti, i Presidenti di Area territoriale e quelli di Area comprensoriale;
- b) elegge negli anni pari, alla loro scadenza biennale, su proposta del Presidente in carica, i Vice Presidenti elettivi;
- c) nomina, su proposta del Presidente, d'intesa con il Consiglio di Presidenza, in sedute successive a quelle di cui alle precedenti lettere, eventuali Vice Presidenti elettivi e i Presidenti delle Aree territoriali e comprensoriali da sostituire o integrare;
- d) elegge negli anni dispari, alla loro scadenza biennale, i Rappresentanti Generali

- del Consiglio Generale;
- e) elegge negli anni dispari, alla loro scadenza quadriennale, i Proviviri;
 - f) elegge negli anni dispari, alla loro scadenza quadriennale, i Revisori contabili;
 - g) approva il Bilancio consuntivo;
 - h) approva la Delibera contributiva;
 - i) modifica il presente Statuto;
 - j) delibera lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori;
 - k) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza, dal Presidente, o anche dai Soci.

L'Assemblea può inoltre assumere direttive per il rafforzamento dell'Associazione e per una migliore realizzazione di quanto previsto negli articoli 1 e 2 del presente Statuto, con particolare riferimento all'implementazione dell'impianto valoriale dell'organizzazione. A tal fine, può promuovere azioni organizzative ritenute utili per un più efficace raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione dei Soci alla vita associativa.

Art. 12 – Consiglio Generale

Fanno parte del Consiglio Generale:

- come componenti di diritto
 - a) il Presidente dell'Associazione;
 - b) i Componenti il Consiglio di Presidenza;
 - c) gli Ex Presidenti dell'Associazione e tutti gli Ex Presidenti di Confindustria, di Piccola Industria e Giovani Imprenditori nazionali, purché siano espressione di imprese regolarmente associate e non ricoprano incarichi politici di contenuto elettivo e non;
 - d) i Presidenti delle Sezioni di categoria;
 - e) i Membri del Consiglio Generale Confindustria che l'Associazione ha proposto a quell'incarico, i quali conservano il proprio titolo di voto nel Consiglio Generale Unindustria.
- come componenti elettivi
 - f) almeno trenta Rappresentanti Generali, eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente in modo di assicurare adeguata ed equilibrata rappresentanza di quelle espressioni della base associativa non riconducibili ad una specifica sede di rappresentanza fra piccole, medie e grandi imprese, tra multinazionali estere e imprese a rete. Qualora il numero dei dipendenti inquadri superi le 200.000 unità, il numero dei Rappresentanti Generali potrà essere aumentato di una unità per ogni gruppo di 5.000 dipendenti (o frazione di 5.000), in cui è scomposta la differenza tra il numero dei dipendenti ed il valore di 200.000 unità.

Il numero dei Rappresentanti Generali viene determinato alla data di ogni Assemblea.

I Rappresentanti Generali durano in carica un biennio e sono rieleggibili per non più di sei bienni consecutivi allo stesso titolo.

Durante il biennio di carica, dovendo integrare o, per qualsiasi motivo, venendo a mancare uno o più Rappresentanti Generali, su proposta del Presidente – d'intesa con il Consiglio di Presidenza – il Consiglio Generale delibera all'unanimità dei presenti la nomina per cooptazione del/i componente/i da integrare o sostituire.

Il mandato dei Rappresentanti Generali così nominati termina comunque con la scadenza naturale del Consiglio Generale.

- come componenti aggiuntivi
- g) fino a dieci Rappresentanti per le prime imprese associate in base ai contributi versati;
- h) fino a sedici Rappresentanti nominati dalla Piccola Industria e fino a sei Rappresentanti nominati dai Giovani Imprenditori. Il loro mandato si rinnova o viene meno su indicazione della Componente.

Tra i rappresentanti della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori un seggio è riservato a ciascun ultimo Ex Presidente fino alla scadenza dei rispettivi Presidenti in carica.

- i) uno o più Rappresentanti per ciascuna Sezione di categoria, scelti all'interno dei propri Consigli direttivi, secondo i seguenti criteri:
 - un Rappresentante di imprese di minori dimensioni per ciascuna Sezione di categoria ove il Presidente non sia espressione di piccole imprese;
 - un Rappresentante aggiuntivo per ciascuna Sezione di categoria con un numero di dipendenti delle imprese in essa inquadrate superiore a 5.000 unità ed, ancora, un ulteriore componente aggiuntivo per ciascuna Sezione che superi i 15.000 dipendenti;
 - un ulteriore Rappresentante aggiuntivo che sia esponente di un'impresa di minori dimensioni, nel caso in cui nel biennio di durata del Consiglio Generale una Sezione aumenti il numero dei dipendenti delle imprese in essa inquadrate di 1.500 unità per effetto dell'adesione di piccole imprese;
- j) i Presidenti delle Sezioni Edili Ance, ove presenti;
- k) un Componente aggiuntivo per ciascuna Area territoriale e Area comprensoriale;
 - come componenti di nomina del Presidente:
- l) fino a sette Membri, con diritto di voto, scelti tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza dell'Associazione.

Se costoro, in corso di mandato, acquisiscono un titolo di partecipazione in Consiglio Generale diverso da tale nomina, il Presidente potrà indicare un altro componente a questo titolo.

I componenti di nomina durano in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente che li ha nominati; la loro carica, come ogni altra, è soggetta alle norme sulla decadenza per assenze.

Alle riunioni del Consiglio Generale sono invitati di diritto i Probiviri e i Revisori contabili e, ove costituito, i membri del Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi che non ne facciano già parte.

Sono altresì invitati: i Presidenti delle Associazioni con cui l'Associazione ha stipulato accordi che prevedano espressamente la presenza di un loro rappresentante in Consiglio Generale. In particolare, il Presidente e il Direttore di Ance Lazio Urcel, in relazione a specifico accordo.

Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'Associazione e il Vice Direttore Generale.

La partecipazione alle riunioni di Consiglio Generale non è delegabile.

Il Presidente può invitare alle riunioni, all'occorrenza, ospiti che non siano componenti di Consiglio Generale, in relazione al loro contributo per l'approfondimento degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Generale dura un biennio e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari.

Si riunisce in via ordinaria, almeno tre volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta motivata ogni volta lo ritenga necessario il Presidente, o il Consiglio di Presidenza o almeno un quarto dei suoi componenti.

Le disposizioni relative a convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio Generale:

- a) insedia la Commissione di designazione;
- b) designa il Presidente;
- c) in una riunione successiva a quella di cui alla precedente lettera b), valuta ed approva gli indirizzi generali ed il programma quadriennale di attività del Presidente designato, unitamente alla indicazione di quest'ultimo concernente almeno sette Vice Presidenti elettivi, i Presidenti delle Aree territoriali e i Presidenti delle Aree comprensoriali, ed eventuali deleghe da conferire con cadenza biennale, al fine della successiva deliberazione da parte dell'Assemblea. La riunione di valutazione ed approvazione del programma del Presidente designato dovrà tenersi ordinariamente entro un mese di calendario da quella di designazione;
- d) esamina negli anni pari, la proposta del Presidente in carica concernente i Vice Presidenti elettivi, alla loro scadenza biennale;
- e) elegge, negli anni dispari, alla sua scadenza quadriennale, il Tesoriere;
- f) ratifica deleghe di responsabilità attribuite dal Presidente;
- g) nomina all'unanimità e per cooptazione i Rappresentanti Generali venuti a mancare o da integrare;
- h) adotta le sanzioni disciplinate nel presente Statuto;
- i) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore Generale;
- j) delibera le operazioni di carattere straordinario o che determinano variazioni alla consistenza patrimoniale dell'Associazione, che non siano riservate dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea;
- k) approva il Conto economico preventivo, predisposto dal Tesoriere;
- l) esamina il Bilancio consuntivo, per la successiva approvazione dell'Assemblea;
- m) esamina la Delibera contributiva, per la successiva approvazione dell'Assemblea;
- n) elabora le azioni strategiche di medio e lungo periodo;
- o) formula le direttive generali per l'ordinato svolgersi dei rapporti associativi;
- p) formula e propone all'Assemblea le modifiche al presente Statuto;
- q) approva il Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- r) ratifica i Regolamenti del Comitato Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori;
- s) decide su istituzione, modifica o scioglimento delle Sezioni di categoria;
- t) decide su istituzione, modifica o scioglimento delle Aree comprensoriali;

- u) delibera l'istituzione di Gruppi tecnici e la costituzione di particolari Commissioni, Tavoli e Raggruppamenti di imprese, su proposta del Presidente;
- v) delibera in merito alla costituzione o alla estinzione di società controllate dall'Associazione o la partecipazione della stessa a società e consorzi terzi. Delibera l'adesione ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali;
- w) delibera - su proposta del Tesoriere - le operazioni di carattere straordinario o che determinano variazioni alla consistenza patrimoniale dell'Associazione;
- x) indica le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- y) esercita gli altri compiti previsti dal presente Statuto anche promuovendo e attuando quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione.

Art. 13 – Consiglio di Presidenza

Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza, oltre al Presidente di Unindustria, il Presidente del Comitato Piccola Industria, il Presidente dei Giovani Imprenditori, che sono Vice Presidenti di diritto, il Tesoriere.

Fanno altresì parte del Consiglio di Presidenza almeno sette e fino a dieci Vice Presidenti elettivi di durata biennale e almeno cinque e fino a un massimo di undici fra Presidenti di Area territoriale e di Area comprensoriale, eletti ogni quadriennio pari dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale che, in una riunione successiva a quella in cui designa il Presidente, approva le proposte di quest'ultimo insieme all'indicazione delle relative deleghe.

Il numero dei Presidenti di Area deve essere inferiore a quello dei Vice Presidenti.

Partecipa, come invitato permanente di diritto, l'ultimo Ex Presidente.

Per l'accesso alle cariche del Consiglio di Presidenza dell'Associazione è richiesta, laddove applicabile, l'adesione dell'impresa alle componenti territoriali e di categoria del sistema confederale di riferimento.

Al fine di presidiare le attività istituzionali dell'Associazione è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti e ai Consiglieri per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della *mission* e del ruolo di Unindustria.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti, Presidenti di Area territoriale o di Area comprensoriale vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone all'Assemblea la nomina dei loro sostituti.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai precedenti commi.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno sei volte all'anno.

Dura in carica quattro anni e scade in occasione dell'Assemblea elettiva di ogni quadriennio pari, ad eccezione dei Vice Presidenti i quali durano in carica due anni e

scadono in occasione dell'Assemblea elettiva di ogni biennio pari.

In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza, i Consiglieri scadono con la nomina del nuovo Presidente, ad eccezione dei Vice Presidenti di diritto, i quali cessano con il venir meno della loro carica di Presidenti PI o GI.

Chi fa parte del Consiglio di Presidenza non può permanere in carica allo stesso titolo per più di otto anni consecutivi, con permanenza massima nello stesso Organo non superiore a dodici anni consecutivi.

Un ulteriore mandato è ammesso unicamente per chi si candida alla carica elettiva di Presidente dell'Associazione oppure di Presidente delle Componenti Piccola Industria e Giovani Imprenditori.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio di Presidenza:

- a) propone ed attua le linee strategiche dell'azione dell'Associazione;
- b) delibera sulle domande di ammissione;
- c) commina le sanzioni di propria spettanza;
- d) delibera lo schema della struttura organizzativa dell'Associazione proposto dal Direttore Generale.

Al fine di affiancare e coadiuvare i componenti del Consiglio di Presidenza, è facoltà dello stesso Consiglio costituire Gruppi tecnici, in raccordo alle deleghe di cui al precedente comma II, con un massimo di venti componenti scelti tra rappresentanti di imprese associate, secondo criteri di competenza e di adeguata rappresentanza dei diversi interessi del sistema associativo.

Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza, oltre al Presidente di Unindustria, il Presidente del Comitato Piccola Industria, il Presidente dei Giovani Imprenditori, che sono Vice Presidenti di diritto, il Tesoriere.

Attraverso i Gruppi tecnici si esprime la partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto del sistema associativo nella definizione delle linee di conduzione strategica dell'organizzazione. A tal fine, i lavori dei Gruppi tecnici sono aperti alla più ampia condivisione e raccolta di contributi e posizioni, anche con utilizzo di modalità innovative di comunicazione.

Fanno altresì parte del Consiglio di Presidenza almeno sette e fino a dieci Vice Presidenti elettivi di durata biennale e almeno cinque e fino a un massimo di undici fra Presidenti di Area territoriale e di Area comprensoriale, eletti ogni quadriennio pari dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale che, in una riunione successiva a quella in cui designa il Presidente, approva le proposte di quest'ultimo insieme all'indicazione delle relative deleghe.

Il numero dei Presidenti di Area deve essere inferiore a quello dei Vice Presidenti.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente di Unindustria è eletto negli anni pari, alla sua scadenza quadriennale, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale e dura in carica per un quadriennio senza possibilità di ulteriori rielezioni.

Ai fini della procedura di elezione del Presidente:

- a) il Presidente in carica, almeno quattro mesi prima della scadenza del suo mandato, dispone quanto previsto all'art. 15 per comporre la Commissione di designazione che il Consiglio Generale insedia. Il Presidente che non provvede a tale adempimento decade automaticamente dalla carica. I Probiviri possono autorizzare - in casi specifici di comprovata eccezionalità - uno slittamento tecnico del termine generale per l'insediamento della Commissione, in ogni caso per una durata non superiore ai tre mesi;
- b) la Commissione di designazione - al termine della prima tornata di consultazioni - individua uno o più nominativi, rispondenti ai requisiti per la candidabilità a Presidente dell'Associazione, invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura e a depositare il proprio programma presso la Segreteria tecnica della Commissione;
- c) il Consiglio Generale vota il/i candidati proposti dalla Commissione, entro due mesi dalla data di insediamento della stessa, designando il Presidente. Al Consiglio Generale devono comunque essere sottoposte le indicazioni appoggiate da almeno il 20% dei voti esercitabili in Assemblea, in regola con il versamento dei contributi associativi, accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae;
- d) il Presidente designato e almeno un Membro della Commissione di designazione hanno un altro mese per effettuare le consultazioni allo scopo di individuare i Presidenti delle Aree territoriali che andranno a completare la Squadra di Presidenza;
- e) il Consiglio Generale elettivo deve tenersi entro un mese dalla designazione, per approvare il programma del Presidente designato e la proposta concernente i Vice Presidenti, i Presidenti di Area territoriale e i Presidenti di Area comprensoriale, nonché le deleghe da conferire;
- f) l'Assemblea elettiva elegge il Presidente e la Squadra di Presidenza, approvandone programma e deleghe.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente non sono cumulabili con altra carica in Associazione o con corrispondenti cariche nel Sistema.

Chi si candida alla carica di Presidente dell'Associazione deve aver esercitato la rappresentanza di un'azienda associata da almeno tre anni; aver ricoperto almeno un altro incarico in Associazione o nel Sistema confederale; al momento della candidatura, la propria azienda di appartenenza essere iscritta all'Associazione da almeno un anno e avere il completo inquadramento.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione. Negli anni pari, propone al Consiglio Generale e sottopone all'Assemblea, i Vice Presidenti elettivi, per l'elezione, alla loro scadenza biennale. Vigila sull'andamento delle attività associative e provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi istituzionali con poteri di proposta. Coordina gli organi associativi e quelli delle Componenti organizzative interne, anche con poteri sostitutivi in caso d'impedimento o di immotivata inerzia. Promuove nuovi servizi. Esercita, in via d'urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile.

Al fine di supportare adeguatamente la definizione delle strategie e delle proposte dell'Associazione, il Presidente può costituire un Advisory Board, con un massimo di venti componenti scelti tra esponenti del sistema associativo o provenienti dal mondo accademico e dalla società civile. Tra i componenti dell'Organismo, il Presidente nomina un Delegato per la legalità. Partecipano inoltre come invitati del Presidente tutti gli Ex Presidenti dell'Associazione. L'Advisory Board si scioglie con il termine del mandato del Presidente che lo ha costituito.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età. Venendo a mancare il Presidente per qualsiasi motivo, la Commissione di designazione deve insediarsi entro un mese e l'Assemblea per la nuova elezione deve tenersi entro quattro mesi. Il Presidente eletto dura in carica fino al completamento del mandato residuo del predecessore.

Il Presidente dell'Associazione è Presidente di diritto anche dell'Area territoriale di Roma, per la quale egli può nominare un Vicario che lo coadiuvi nelle attività e possa partecipare al Consiglio di Presidenza.

Art. 15 - Commissione di designazione

Spetta alla Commissione di designazione presiedere al corretto ed efficace svolgimento del processo organizzativo per la designazione del Presidente e dei Presidenti di Area territoriale.

Alla Commissione di designazione sono attribuite funzioni proattive di selezione qualitativa delle candidature a Presidente dell'Associazione, di analisi e possibile sintesi delle indicazioni di preferenza, delle valutazioni programmatiche e delle aspettative di rappresentanza espresse nel corso delle consultazioni.

A tal fine, entro quattro mesi dalla sua scadenza, il Consiglio Generale insedia la Commissione di designazione, composta di diritto, dai primi tre tra gli ultimi Ex Presidenti dell'Associazione, scelti a ritroso, purché siano espressione di imprese regolarmente associate e non ricoprano incarichi politici di contenuto elettivo e non.

Nei due mesi che precedono il Consiglio Generale di designazione, la Commissione è chiamata a consultare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di associati composta almeno dai Membri del Consiglio Generale con l'obiettivo di sottoporre in quella adunanza uno o più candidati per la scelta del Presidente.

Durante la seconda fase delle consultazioni che si svolgono nel mese successivo alla designazione, almeno un Membro della Commissione di designazione supporta il Presidente designato nella scelta dei Presidenti di Area territoriale, i quali saranno proposti nella Squadra di Presidenza.

Le modalità procedurali relative alle consultazioni, alla designazione del Presidente e alla elezione della Presidenza sono disciplinate nel Regolamento di attuazione.

La Commissione di designazione opera con discrezionalità di procedura anche allo scopo di far emergere eventuali altri candidati e con possibilità di avvalersi di una Segreteria tecnica.

Art. 16 - Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente, negli anni dispari, alla propria scadenza quadriennale.

Egli è rieleggibile per un ulteriore mandato quadriennale.

E' Membro del Consiglio di Presidenza e fa parte del Consiglio Generale.

Il Tesoriere sovrintende alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Su indicazione del Presidente e di concerto con il Direttore Generale, il Tesoriere predispose il Conto economico preventivo, il Bilancio consuntivo e la Delibera contributiva, curandone l'informativa per i passaggi deliberativi previsti.

Art. 17 - Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi

Il Presidente, di concerto con il Consiglio di Presidenza, può istituire il Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi.

Il Consiglio è la sede di verifica e di implementazione dell'indirizzo etico e valoriale dell'organizzazione ed opera con caratteristiche di terzietà ed indipendenza rispetto agli altri organi associativi. E' composto da 6 Membri di comprovata autorevolezza e competenza e ad esso è affidata una funzione proattiva per la continua evoluzione e l'aggiornamento dei principi etici del sistema associativo.

E' ricostituibile ogni quadriennio entro l'anno successivo alla elezione del Presidente. A tal fine, il Presidente, il Consiglio Generale e i Probiviri, questi ultimi a rotazione al loro interno, provvedono alle rispettive due designazioni di competenza. Il Presidente ed il Consiglio Generale, nell'ambito delle nomine di loro competenza, hanno facoltà di designare ciascuno un solo componente esterno al sistema associativo, con l'obiettivo di assicurare al Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi un apporto di competenze di particolare rilievo.

Spetta al Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi la proposizione agli organi direttivi dell'Associazione di interventi statutari e regolamentari, anche di carattere sanzionatorio, a presidio della tenuta e del progressivo aggiustamento dei contenuti del Codice etico e dei valori associativi, anche in chiave di accompagnamento alle trasformazioni del sistema associativo e all'emersione di nuovi bisogni ed aspettative di rappresentanza etica e valoriale, in linea e in stretto raccordo con l'attività svolta dall'omonimo Consiglio a livello confederale.

Per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto, nomina al suo interno, un coordinatore scelto tra i componenti espressione del sistema associativo; si riunisce senza formalità di procedura su iniziativa del coordinatore o del Presidente dell'Associazione e si avvale della Segreteria tecnica del Consiglio Generale.

Art. 18 - Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I Probiviri sono cinque e i Revisori contabili sono altrettanti, di cui tre effettivi – uno dei quali deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili - e due supplenti. Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti dall'Assemblea di ogni quadriennio dispari alla loro scadenza e possono essere rieletti. Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale e si avvalgono di una propria Segreteria tecnica.

La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile, come ogni altra carica associativa, sono esercitate esclusivamente a titolo gratuito; sono inoltre incompatibili con tutte le altre cariche dell'Associazione nonché con la carica di Presidente, Vice Presidente, Probiviro o Revisore di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria.

Le modalità di elezione e di funzionamento degli Organi di controllo sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

CAPO B – Componenti

Art. 19 - Piccola Industria

In coerenza con la composizione e le competenze degli Organi nazionali di Confindustria e gli Organi istituzionali dell'Associazione, è costituito il Comitato Piccola Industria, sede organizzativa di tutela specifica degli interessi e dei valori delle imprese di minori dimensioni.

Il Comitato Piccola Industria provvede all'elezione del proprio Presidente che è Vice Presidente di diritto dell'Associazione, nonché del proprio Consiglio Direttivo cui spetta la designazione dei sedici Componenti del Consiglio Generale, compreso l'ultimo Ex Presidente PI, di eventuali Componenti dei Comitati di Area presenti nelle rispettive sedi associative, dei Rappresentanti negli Organi nazionali della Piccola Industria di Confindustria.

Chi si candida alla carica di Presidente deve aver esercitato la rappresentanza di un'azienda associata da almeno due anni; aver ricoperto almeno un altro incarico in Associazione o nel Sistema confederale; al momento della candidatura, la propria azienda di appartenenza essere iscritta all'Associazione da almeno un anno e avere il completo inquadramento.

La composizione degli Organi Piccola Industria e le sue designazioni ai vari livelli devono assicurare una adeguata rappresentanza territoriale.

Le attività della Piccola Industria con le relative modalità di governance sono disciplinate da apposito Regolamento deliberato dal Comitato Piccola Industria e ratificato dal Consiglio Generale dell'Associazione.

Il Comitato Piccola Industria esprime, in base al Regolamento ed in autonomia, la

organizzazione territoriale più consona alle esigenze che sono proprie della Componente a livello confederale, purché compatibile con il modello organizzativo dell'Associazione, come previsto dall'art.1 del presente Statuto.

Art. 20 - Giovani Imprenditori

In coerenza con la composizione e le competenze degli Organi nazionali di Confindustria e gli Organi istituzionali dell'Associazione, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori.

Il Gruppo Giovani Imprenditori provvede all'elezione del proprio Presidente che è Vice Presidente di diritto dell'Associazione, del proprio Consiglio Direttivo cui spetta la designazione dei sei componenti del Consiglio Generale, compreso l'ultimo Ex Presidente, di eventuali Componenti dei Comitati di Area presenti nelle rispettive sedi associative, dei Rappresentanti negli Organi nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Chi si candida alla carica di Presidente deve aver esercitato la rappresentanza di un'azienda associata da almeno due anni; aver ricoperto almeno un altro incarico in Associazione o nel Sistema confederale; al momento della candidatura, la propria azienda di appartenenza essere iscritta all'Associazione da almeno un anno e avere il completo inquadramento.

La composizione degli Organi del Gruppo Giovani Imprenditori e le sue designazioni ai vari livelli devono assicurare una adeguata rappresentanza territoriale.

Le attività dei Giovani Imprenditori con le relative modalità di governance, nonché la definizione del limite di età per l'appartenenza alla specifica organizzazione sono disciplinate da apposito Regolamento deliberato dal Gruppo Giovani imprenditori e ratificato dal Consiglio Generale dell'Associazione.

Il Gruppo Giovani Imprenditori esprime, in base al Regolamento ed in autonomia, la organizzazione territoriale più consona alle esigenze che sono proprie della Componente a livello confederale, purché compatibile con il modello organizzativo dell'Associazione, come previsto dall'art.1 del presente Statuto.

Art. 21 - Aree territoriali

Il perimetro regionale dell'Associazione può accogliere fino a undici sedi associative di cui cinque sono Aree territoriali, disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Le Aree territoriali, come snodi strategici della organizzazione a livello provinciale, hanno sede nel relativo capoluogo di provincia:
a Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo.
Esse sono chiamate ad esercitare la rappresentanza per nome e per conto delle imprese assegnate ai territori di loro pertinenza.

Sono Organi di ciascuna Area territoriale:

- la Consulta delle imprese;

- il Comitato di Area;
- il Presidente.

La Consulta delle imprese è costituita da tutte le imprese che afferiscono alla propria Area territoriale, ha funzioni di proposta e dialogo con le eventuali Aree comprensoriali presenti, si riunisce almeno due volte l'anno.

Per favorire il coordinamento fra le Aree territoriali e comprensoriali, in relazione agli argomenti da trattare, la Consulta delle imprese può essere convocata in forma congiunta e allargata alla partecipazione di imprese localizzate su più Aree.

I Comitati di Area – presieduti ciascuno dai relativi Presidenti di Area territoriale – sono Organi composti di cui fanno parte fino a undici Membri, così espressi:

- ✓ uno dalla Piccola Industria;
- ✓ uno dai Giovani Imprenditori;
- ✓ uno da una o più Aree comprensoriali che insistono su quel territorio, ove presente;
- ✓ due dalle Sezioni di categoria maggiormente rappresentative su quell'Area per numero di imprese e dipendenti;
- ✓ uno proveniente dal Settore Edile Ance;
- ✓ fino a cinque rappresentanti di quel territorio nominati dal relativo Presidente di Area territoriale.

Ai lavori del Comitato di Area partecipano di diritto:

- ✓ gli Ex Presidenti della relativa Area, purché siano rappresentanti di imprese regolarmente associate e non ricoprano incarichi politici di contenuto elettivo e non.
- ✓ il Componente di Consiglio Generale che è stato espresso dal proprio Presidente in rappresentanza di quell'Area.

I Comitati di Area coadiuvano i relativi Presidenti di Area territoriale nella realizzazione della loro azione, in raccordo con il programma di Presidenza dell'Associazione.

I Presidenti delle Aree territoriali attuano gli indirizzi generali dell'Associazione relazionandosi con il Presidente dell'Associazione in armonia con le altre Aree che compongono la circoscrizione territoriale dell'Associazione, in particolare con quelle circostanti; promuovono gli interessi delle imprese assegnate al proprio perimetro che possono riunire in relazione alle attività da svolgere; si interfacciano con le Istituzioni provinciali e con quelle locali di diretta pertinenza; effettuano azioni di sviluppo associativo; compongono i relativi Comitati di Area e curano la rappresentanza territoriale.

Chi è proposto alla carica di Presidente di Area territoriale deve aver ricoperto almeno un altro incarico in Associazione o nel Sistema confederale e la sua azienda di appartenenza risultare iscritta all'Associazione da almeno un anno.

Per l'accesso alla carica di Presidente di Area territoriale è richiesta, laddove applicabile, l'adesione dell'impresa alle componenti territoriali e di categoria del sistema confederale di riferimento.

I Presidenti di Area territoriale sono proposti dal Presidente designato ed eletti dall'Assemblea, entrano a far parte del Consiglio di Presidenza dell'Associazione e durano in carica quattro anni.

L'eventuale sostituzione di un Presidente di Area territoriale segue la procedura prevista per la carica di Vice Presidente.

Le Aree territoriali sono rappresentate in Consiglio Generale dal Presidente di Area e da un componente territoriale - espresso dallo stesso Presidente di Area - il quale partecipa di diritto al relativo Comitato di Area.

Modalità di candidatura e numero, requisiti, elezione, durata e scadenza dei Presidenti delle Aree territoriali sono disciplinate agli articoli 14 e 15 del presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Art. 22 – Aree comprensoriali

Le Aree comprensoriali sono particolari ripartizioni territoriali, il cui perimetro geografico e il cui ambito d'azione sono identificati, su proposta del Presidente dell'Associazione, in base al concorso di più elementi, quali: assetto industriale e presenza di stakeholder, concentrazione degli insediamenti produttivi; articolazione merceologica; prospettive di crescita economica e di sviluppo associativo.

Le Aree comprensoriali sono istituite, modificate o sciolte dal Consiglio Generale e sono presiedute dai Presidenti di Area comprensoriale.

I Presidenti di Area comprensoriale si relazionano con il Presidente dell'Associazione in armonia e coordinamento con una o più Aree territoriali alle quali il loro perimetro di competenza afferisce territorialmente; promuovono gli interessi delle imprese di Area comprensoriale, interfacciandosi con le Istituzioni locali di diretta pertinenza a livello sub-provinciale; effettuano azioni di sviluppo associativo; sono chiamati a operare in collaborazione con i Presidenti di una o più Aree territoriali cui la propria Area comprensoriale afferisce territorialmente.

Ogni Area comprensoriale può costituire un proprio Comitato di Area, senza particolari formalità nella composizione e nel funzionamento, in relazione alle esigenze locali, alla presenza delle Componenti Piccola Industria, Giovani Imprenditori e Sezioni.

Le Aree comprensoriali sono rappresentate in Consiglio Generale dal Presidente di Area comprensoriale e da un componente territoriale - espresso dallo stesso Presidente di Area - il quale partecipa al relativo Comitato di Area, ove costituito.

Per l'accesso alla carica di Presidente di Area comprensoriale valgono gli stessi requisiti dei Presidenti di Area territoriale.

I Presidenti di Area comprensoriale sono proposti dal Presidente designato - sentiti i Presidenti di Area territoriale il cui perimetro di competenza afferisce loro territorialmente - ed eletti dall'Assemblea, entrano a far parte del Consiglio di Presidenza dell'Associazione e durano in carica quattro anni.

L'eventuale sostituzione di un Presidente di Area comprensoriale segue la procedura

prevista per la carica di Vice Presidente.

Modalità di candidatura e numero, requisiti, elezione, durata e scadenza dei Presidenti di Area comprensoriale sono disciplinate agli articoli 11, 14 e 15 del presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Art. 23 - Sezioni di categoria

Le imprese associate sono inquadrare, in via prioritaria sulla base delle attività prevalenti da esse esercitate, in Sezioni di categoria, disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Le Sezioni di categoria sono istituite, modificate e sciolte con delibera del Consiglio Generale. Nelle Sezioni di categoria possono essere costituiti gruppi di imprese, aggregati in funzione di specifica attività.

Le imprese associate che svolgono più attività produttive e presentano modalità complesse di organizzazione aziendale, se dispongono di un numero di voti almeno cinquanta volte superiore alla contribuzione minima, possono richiedere l'inquadramento plurimo in diverse Sezioni precisando contestualmente la ripartizione tra queste dei dipendenti.

Le Sezioni di categoria hanno tra loro obiettivi di collegamento, collaborazione reciproca e coordinamento con le Associazioni e le Federazioni di settore di Confindustria, al fine di realizzare integrazione e raccordo nella rappresentanza di interessi tra territorio e categorie.

Le Sezioni di categoria hanno il compito di:

- assicurare il tramite necessario per la partecipazione delle imprese alla vita dell'Associazione, fungendo così da snodo organizzativo e di relazione con la base associativa per le problematiche settoriali e curando la trattazione dei problemi di interesse specifico;
- rappresentare gli interessi della Sezione di categoria, in armonia con le linee di indirizzo dell'Associazione, eventualmente anche d'intesa con le Organizzazioni confederali di rappresentanza di settore, presso gli organismi istituzionali locali;
- promuovere e realizzare iniziative specifiche, anche in raccordo con le attività delle altre Componenti dell'Associazione, interagendo e partecipando ai Gruppi tecnici, a eventuali Commissioni e Tavoli di lavoro istituiti dall'Associazione;
- contribuire al consolidamento e allo sviluppo della base associativa.

Sono Organi di ciascuna Sezione di categoria:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il/i Vice Presidente/i.

Chi si candida alla carica di Presidente di Sezione deve aver esercitato la rappresentanza di un'azienda associata da almeno un anno; aver ricoperto almeno un altro incarico in Associazione o nel Sistema confederale; al momento della candidatura, la propria azienda di appartenenza essere iscritta all'Associazione da almeno un anno e avere il doppio inquadramento.

I Presidenti delle Sezioni di categoria, i Vice Presidenti e i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea di Sezione, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato.

Modalità di candidatura ed elezione alle cariche di Sezione sono disciplinate nel Regolamento di attuazione.

Le Sezioni di categoria sono rappresentate in Consiglio Generale, di diritto, dai rispettivi Presidenti e, ove previsto, da uno o più ulteriori componenti scelti all'interno dei propri Consigli Direttivi, secondo i seguenti criteri:

- un Rappresentante di imprese di minori dimensioni per ciascuna Sezione di categoria ove il Presidente non sia espressione di una piccola impresa;
- un Rappresentante aggiuntivo per ciascuna Sezione di categoria con un numero di dipendenti delle imprese in essa inquadrate superiore a 5.000 unità ed, ancora, un ulteriore componente aggiuntivo per ciascuna Sezione che superi i 15.000 dipendenti;
- un ulteriore Rappresentante aggiuntivo che sia esponente di un'impresa di minori dimensioni, nel caso in cui nel biennio di durata del Consiglio Generale una Sezione aumenti il numero dei dipendenti delle imprese in essa inquadrate di 1.500 unità per effetto dell'adesione di piccole imprese.

Le cariche di rappresentanza esercitate dalle Sezioni di categoria in Consiglio Generale, ad esclusione del Presidente, durano un biennio e scadono entro il mese di giugno degli anni pari.

Le Sezioni di categoria contribuiscono a comporre i Comitati di Area territoriale, designando per ciascuna Area due componenti scelti tra le prime tre Sezioni di categoria maggiormente rappresentative su quell'Area per numero di imprese e dipendenti.

Possono inoltre essere chiamate a esprimere la loro rappresentanza all'interno dei Comitati di Area comprensoriale, ove costituiti.

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 24 - Direttore Generale

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente e il Consiglio di Presidenza e ne attua le disposizioni. Partecipa alle riunioni degli Organi dell'Associazione ai quali propone quanto ritiene necessario per la migliore attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del presente Statuto.

La nomina e la revoca del Direttore Generale è deliberata dal Consiglio Generale su proposta del Presidente.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e dirige tutte le attività, assicurandone il coordinamento. Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e collabora alla predisposizione del Conto economico preventivo e del Bilancio consuntivo su indicazione del Presidente e di concerto con il Tesoriere. A lui fa capo l'organizzazione dell'Associazione concernente la sede legale di Roma e le diverse

sedi associative di Area territoriale e di Area comprensoriale.

Il Direttore Generale stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale. Egli inoltre propone al Consiglio di Presidenza, d'intesa con il Presidente, lo schema della struttura organizzativa dell'Associazione.

Art. 25 - Fondo comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi associativi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e, pertanto, i Soci che per qualsiasi titolo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 26 - Conto economico preventivo e Bilancio consuntivo

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Conto economico preventivo e il Bilancio consuntivo sono predisposti ogni anno dal Tesoriere, su indicazione del Presidente e di concerto con il Direttore Generale.

Il Conto economico preventivo è predisposto in modo da poter essere approvato dall'ultimo Consiglio Generale dell'anno precedente all'esercizio per il quale decorre.

Il Bilancio consuntivo è sottoposto all'esame del Consiglio Generale per la successiva deliberazione assembleare che deve, comunque, avvenire entro il 30 giugno.

Ai fini della deliberazione assembleare, il Bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il Bilancio consuntivo - costituito da: stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; prospetto delle fonti e degli impieghi - è impostato in modo coerente con lo schema di bilancio tipo predisposto da Confindustria.

Ai fini delle deliberazioni del Consiglio Generale, al Bilancio consuntivo è allegata una relazione del Tesoriere che dia conto dell'andamento complessivo dell'Associazione, delle società controllate.

Il Bilancio consuntivo annuale dovrà essere corredato dalle documentazioni previste dalla disciplina confederale in materia e dovrà inoltre essere revisionato da Società

iscritta all'Albo della Consob o da Società e Revisori iscritti al Registro dei Revisori contabili.

In ogni caso, il Bilancio consuntivo dovrà essere presentato al Collegio dei Revisori contabili almeno quindici giorni prima della data fissata per l'avvio dell'iter procedurale di approvazione.

Il Bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

Nella gestione amministrativa possono firmare gli ordinativi di incasso e di pagamento: per l'Associazione, il Presidente, il Tesoriere ed il Direttore Generale.

Gli ordinativi di incasso e di pagamento dell'Associazione devono portare la firma congiunta di due dei tre aventi diritto.

Art. 27 - Modificazioni statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea a maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti in Assemblea e che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

In casi particolari, il Consiglio Generale può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.

Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Ai fini del pagamento dei contributi associativi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea a maggioranza qualificata non inferiore al 65% dei voti presenti che rappresentino almeno il 30% dei voti totali esercitabili.

Successivamente, l'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto al voto, nomina un Collegio di liquidatori composto da tre Membri e ne determina i poteri.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 28 - Norma generale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, delle leggi vigenti e della normativa confederale.

I Regolamenti e il Codice Etico e dei Valori associativi i sono parte integrante del presente Statuto.

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Eventuali modifiche alla normativa regolamentare del Comitato Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori potranno essere apportate unicamente su istanza delle stesse Componenti.

Gli attuali Regolamenti PI e GI restano pienamente validi e vigenti, senza alcun obbligo di dover intervenire per emendarli.